

Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

DECRETO DEL PRESIDENTE

sul ricorso proposto dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania, domiciliato presso la sede legale in Lungomare Ruggero di Lauria n. 81 – 95127 Catania, per l'annullamento, previa sospensiva, della decisione del seggio elettorale di chiudere le operazioni elettorali senza far luogo allo scrutinio.

FATTO

Con ricorso depositato in data 09.11.2018, non notificato ad alcuna delle parti, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania, ha premesso che: in data 31 ottobre ed i, 2 e 3 novembre 2018 si sono svolte, in prima convocazione, le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo, della Commissione Albo Odontoiatri e del Collegio dei revisori dei conti dell'OMCeO di Catania; il quorum è stato raggiunto solo per la elezione della CAO e del Collegio dei revisori; per quest'ultimo organo il seggio non avrebbe proceduto allo spoglio delle schede, rinviando tale operazione in concomitanza con quelle di elezione del Consiglio direttivo; in data 07.11.2019 il dott. Giannone, in qualità di candidato, ha diffidato l'OMCeO a disporre d'ufficio il rinvio dello scrutinio; il seggio elettorale è stato chiuso il 08.11.2018 senza prevedere alcun rinvio.

Conseguentemente ha impugnato tale ultima decisione per: "Violazione di legge: violazione degli artt. 4, comma 8, e 5 del regolamento adottato con D.M. 15 marzo 2018" per non aver il seggio proceduto allo scrutinio delle schede; in via subordinata ha lamentato "eccesso di potere per violazione del precetto di imparzialità".

Pertanto, ha concluso per l'annullamento del provvedimento di chiusura del seggio adottato dal presidente del seggio elettorale in data 8 novembre 2018, previa sospensione degli effetti.

DIRITTO

Limitatamente alla istanza di sospensione ed impregiudicata ogni decisione nel merito, il ricorso è da ritenersi inammissibile per le ragioni appresso indicate.

L'art. 21 D.P.R. n. 221/1950, così come l'art. 4, comma 6, della legge 31 gennaio 2018, n. 3, in materia elettorale riconosce la giurisdizione della Commissione centrale sulla validità delle operazioni elettorali.

Tuttavia si tratta di una giurisdizione che non ha carattere generale in quanto trova i suoi limiti nelle norme contenute nel d.lgs.C.p.S. n. 233/1946 e nel D.P.R. n. 221/1950 (CCEPS n. 33/2015), ed ora anche nella legge n. 3/2018.

Tanto premesso, questa Commissione ha già avuto modo di affermare in fattispecie analoga, con specifico riguardo alla tutela cautelare, il proprio difetto di giurisdizione in materia di sospensione dei provvedimenti infra-procedimentali assunti nel corso del procedimento elettorale, difettando dei poteri necessari per disporre misure interinali di cautela (id est l'istanza di sospensione) (ved. CCEPS, decreto, 26/01/2018).

In conseguenza la parte ricorrente potrà far valere innanzi la Commissione centrale le questioni quivi prospettate solo in sede di rituale contestazione degli esiti del procedimento elettorale, mentre le ragioni di urgenza o cautelari azionate con il presente giudizio potranno essere proposte.




rispettivamente, innanzi al Giudice amministrativo o al Giudice ordinario in base alla natura dell'interesse vantato (interesse legittimo o diritto soggettivo).

P. Q. M.

L'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato è respinta.

Roma, li **15 NOV 2018**

IL PRESIDENTE



Depositato il **15 NOV 2018**

IL SEGRETARIO

